

POS. CNR N. 685/15
REP. CNR CN. N. 5341

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

TRA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

**CONSORZIO REGIONALE DI RICERCA
BIOEVOLUZIONE SICILIA**



ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

Tra:


> Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede legale in Roma, in P.le A. Moro n. 7, Codice Fiscale n. 80054330586 e Partita IVA 02118311006, rappresentata dal Presidente, Prof. Luigi Nicolais nato a Sant'Anastasia (NA) il 09 febbraio 1942 (di seguito denominato CNR),

e

Consorzio Regionale di Ricerca BioEvoluzione Sicilia, con sede legale in in via Libert  n. 203, Codice Fiscale n. 04892690829 e Partita IVA 05849320824, rappresentata dal Vice-Presidente facente funzioni Antonino Pisano, nato a Palermo il 28 luglio 1966 (di seguito denominato BES),

PREMESSO

che il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)   Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale, vigilato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Universit  e della Ricerca (MIUR).   dotato di personalit  giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile, e promuove la ricerca scientifica ai fini del progresso scientifico e tecnico e, pi  in generale, contribuisce al progresso delle conoscenze nei vari settori scientifici; pone inoltre particolare attenzione e rilievo a che la ricerca si traduca anche in trasferimento tecnologico alla filiera produttiva ed al mondo imprenditoriale



✓ che il BES è stato costituito il 13 giugno del 2000, per questo conferita personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 88 del 1982 e con l'obiettivo di svolgere attività di ricerca applicata, anche nel settore delle produzioni agroalimentari biologiche.

✓ che con nota n. 1763 del 1 luglio 2005, l'Assessorato all'Industria - Regione Siciliana inseriva il progetto di Potenziamento strutturale dei Laboratori, proposto in ATS dal Consorzio Pubblico di ricerca Bio-Evoluzione Sicilia, tra gli interventi previsti dall' Accordo di Programma Quadro "Ricerca Scientifica ed Innovazione tecnologica" per la Regione Siciliana stipulato il 14 giugno 2005" tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e il Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell' l'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Siciliana il 13 settembre 1999;

✓ che in attuazione degli interventi previsti dal suddetto intervento la Convenzione/Contratto attuativa l'Assessorato Agricoltura e Foreste titolata all'ATS, l'utilizzo della piattaforma di cui alle previsioni dell'art. 6 della L.R. 23 del 07/08/1990 e s.m.i.;

✓ che con Decreto 18 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana - Parte I n. 5 del 25.1.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha provveduto ad approvare la rete PSARI "Piano per i servizi avanzati, la ricerca e l'innovazione".

✓ che il Decreto 12 luglio 2013, pubblicato nella - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Siciliana - Parte I n. 38 del 16.8.2013, l'Assessore per le Risorse Agricole e Alimentari ha proceduto a

pubblicare l' "Integrazione del decreto 18 ottobre 2012, concernente attività di certificazione di alcuni consorzi di ricerca " ;



✓ che l'art. 9, "Monitoraggio e verifica dei prodotti certificati dalla rete", del D.A. n. 51 del 18 ottobre 2012, stabilisce: "... È demandata l'attività di certificazione ai seguenti soggetti: Consorzio di ricerca bio evoluzione Sicilia (BES)....."

✓ che gli enti indicati in epigrafe intendono attuare, a valere sulla programmazione comunitaria, nazionale e regionale, il programma di valorizzazione delle produzioni agricole, certificazione e sicurezza alimentare, anche attraverso l'istituzione e/o l'uso di marchi, ancorché per quanto previsto dalla normativa, derivanti da regolamentazione collegata al certificato di registrazione del marchio comunitario "QS Qualità Sicura Sicilia" n. 12012423 del 27 febbraio 2014, rilasciato dall'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (UAMI) di marchi e la messa a punto di brevetti ;

✓ che il Consorzio BES intende avviare tutte le procedure connesse dal Decreto 11 dicembre 2013, pubblicato nella GURS del 3-1-2014 – Parte I n. 1, Decreto 15 aprile 2014 pubblicato nella GURS Parte I n. 21 del 23-5-14 e per quanto in essi previsti dalla vigente normativa tutti i regolamenti e disposizioni ancorché successive modifiche ed integrazioni

✓ che tale competenza ed identificata funzione, per quanto previsto anche giusto D.A. istitutivo della rete PSARI e s.m.i.

✓ che il Consorzio BES intende avviare rapporti, attraverso convenzioni, con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici e privati al fine di fornire un qualificato contributo alla realizzazione di programmi di

ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico e sociale del Paese ed a rafforzare il rapporto con il territorio;

✓ che l'obiettivo che le parti concordano di conseguire è da individuarsi nell'ambito delle linee di indirizzo definite dagli attuali programmi europei, nazionali e regionali ed in particolare per quanto previsto nella dinamica della strategia di Lisbona ovvero di:

- rendere l'ambiente delle imprese più concorrenziale, promuovendo la cultura imprenditoriale e creando un ambiente favorevole alle PMI;
- aumentare e migliorare gli investimenti nel campo della R&S;
- favorire l'innovazione e l'utilizzo delle TIC, quali catalizzatori di sviluppo economico-sociale;
- favorire l'uso sostenibile delle risorse e migliorare la protezione dell'ambiente;
- contribuire a consolidare la base industriale locale;

✓ che tale obiettivo è da considerarsi finalizzato all'ottenimento dei seguenti vantaggi:

- la valorizzazione delle realtà economiche locali, sociali e culturali che costituiscono un'importante fonte di ricchezza regionale;
- l'attuazione delle politiche mirate alla crescita occupazionale e attente alla qualità del lavoro attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.
- la realizzazione di una maggiore sinergia tra le forze orientate alla tutela ed alla sicurezza dell'agro-ambientale

✓ che gli interventi, coerentemente con la mission dei soggetti di cui al presente Accordo di Programma Quadro, saranno sempre progettati,



programmati e realizzati tenendo presente l'ottimizzazione e le sinergie delle risorse;

✓ che nell'ambito degli obiettivi comunitari, nazionali e regionali prima citati, le azioni realizzabili si inquadrano nell'ambito agro-ambientale/protezione ambientale e per quanto alle seguenti aree strategiche d'intervento:

- promozione e sviluppo delle politiche in favore della ricerca, sperimentazione e innovazione;
- infrastrutture di Ricerca;
- promozione di processi di internazionalizzazione;
- creazione di laboratori di ricerca e di certificazione della qualità dei prodotti nelle aree industriali;
- sviluppo, attraverso la realizzazione di progetti di innovazione e di trasferimento delle buone pratiche, di capacità progettuali, gestionali, e relazionali di respiro nazionale ed internazionale;
- sviluppo di prodotti innovativi, di alta qualità, di elevato valore aggiunto e conformi ai requisiti comunitari;
- attrazione sul territorio regionale di investimenti in R&S di aziende leader nei settori e nelle aree tecnologiche di riferimento;
- che, per dare attuazione a quanto sopra, le parti intendono rendere stabile la collaborazione, al fine di promuovere programmi e progetti a valere sulle risorse comunitarie, nazionali e regionali;
- che il Regolamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche incentiva i Professori ed i Ricercatori a fornire il loro qualificato apporto scientifico per la realizzazione di programmi di ricerca



autonomamente promossi, organizzati e gestiti da soggetti terzi che siano convenzionati;

- che dette norme consentono:

➤ di contribuire alle esigenze di conoscenza e di innovazione provenienti dal mondo produttivo;

➤ di fornire ai Professori ed ai Ricercatori una importante occasione per la concreta applicazione delle competenze e dei risultati dell'attività di ricerca maturati negli anni;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le superiori premesse costituiscono parte integrante sia per gli aspetti ricognitivi sia per quelli dispositivi del presente Accordo di Programma Quadro.

Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Le eventuali Convenzioni Operative saranno, di volta in volta, sottoscritte sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti interni.

Si darà esecuzione al presente accordo tramite singoli affidamenti attuativi di specifiche e successive iniziative congiunte.

Finalità del presente accordo quadro, inoltre, è la costituzione di una sede



operativa e stabile organizzazione del BES presso i locali dell'IBBR, e/o presso altre strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche a Palermo eventualmente da individuare, previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 2 – Impegni e responsabilità delle parti

Il CNR s'impegna:

- ✓ ad individuare gli spazi ove ospitare la sede operativa ed il Laboratorio del BES; tale sede è finalizzata a realizzare le sinergie funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma;
- ✓ a svolgere funzionale raccordo, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo di Programma Quadro, tra il BES ed il CNR, anche nelle sue articolazioni territoriali, regionali e nazionali;
- ✓ a co-finanziare con beni, servizi e risorse umane, nel limite delle proprie capacità tecniche, organizzative e finanziarie, le attività di ricerca congiuntamente programmate nell'ambito del presente Accordo.

Il BES si impegna:

- ✓ a rendere disponibile, a proprie spese e senza oneri per il CNR, la strumentazione scientifica, funzionale al raggiungimento degli obiettivi programmatici, da posizionare all'interno del Laboratorio del BES ospitato nei locali che saranno individuati dal CNR.

Art. 3 – Coordinamento e pianificazione

Le parti si impegnano a costituire il "Comitato di Coordinamento", composto da due membri le cui funzioni vengono di seguito articolate:



✓ Dal Dott. Antonino Pisano, componente del Comitato dei Consorziati del
Consorzio Pubblico di Ricerca Bio-Evoluzione Sicilia con funzioni di
direzione/coordinamento attività amministrativo-funzionale e procedurali;

✓ Dal Dr. Francesco Carimi dell'IBBR e/o suo delegato con funzioni di
direzione/coordinamento scientifico;

✓ da tre esperti nelle materie oggetto di programmazione, nominati di
comune accordo tra le Parti.

Al Comitato sono delegate le funzioni:

A. raccordo tra le parti

B. rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo;

C. valuta la coerenza, congruità e le procedure connesse alle attività
congiuntamente, dalle Parti, avviate

I designati rimangono in carica per la durata del presente accordo, salvo
diversa determinazione sottoscritta da entrambe le parti.

Il Comitato di Coordinamento si impegna:

✓ a sviluppare un programma annuale di massima, in cui siano individuate
le priorità cui, attraverso il presente Accordo, CNR e BES dovranno
maggiormente indirizzare le attività progettuali e di ricerca;

✓ a realizzare, con cadenza annuale, un report delle attività svolte a valere
sul presente Accordo, evidenziando in particolare le attività svolte
all'interno del Laboratorio BES presso i locali individuati.

Art. 4 - Strumenti attuativi

L'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo sarà avviata
mediante:

✓ la stipula di specifiche convenzioni attuative con le quali saranno individuate le singole attività e i singoli impegni affidati al CNR e al BES;

✓ la costituzione di gruppi di lavoro misti tra le due parti su temi di comune interesse, ovvero su attività necessarie a perseguire gli scopi richiamati in premessa.

✓ Le parti concordano che, per quanto agli impegni assunti nell'esecuzione di programmi congiuntamente attivati a valere su fondi regionali, comunitari e/o nazionali potranno adottare le procedure di cui al "Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), convertito con Legge del 4 aprile 2012, n. 35 recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.» e s.m.i.,

Art. 5 – Durata dell'accordo quadro

Il presente Accordo di Programma Quadro ha durata di anni 6 (sei) e si rinnoverà mediante ulteriore atto scritto, salvo motivata disdetta unilaterale, da inviare a mezzo PEC con un anno di preavviso, o rescissione consensuale scritta.

Resta inteso che il presente accordo è efficace per tutti gli atti connessi alle attività poste in essere entro il termine fissato al primo capoverso del presente articolo.

Art. 6 – Referenti

I rapporti tra il BES e il CNR, relativi all'esecuzione del presente Accordo,

saranno curati dal Dott. Antonino Pisano (per il BES) e dal Dott. Francesco Carimi (per il CNR). I soggetti identificati svolgono le funzioni, per quanto previsto all'art. 3 rispettivamente di direzione/coordinamento amministrativa funzionale e di direzione/coordinamento scientifica.

Art. 7 – Obblighi

Il personale di ciascuna delle due parti che si rechi presso il Laboratorio BES ospitato nei locali individuati dall'IBBR, per l'esecuzione di lavori relativi alle attività di collaborazione previste dal presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante.

L'Attività del personale suddetto non costituisce, ad alcun titolo, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o di consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui le Parti dovessero entrare in possesso nello svolgimento dell'Accordo, dovranno essere considerati strettamente riservati e pertanto le Parti non ne potranno far uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

Art. 8 - Copertura assicurativa e Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà, per quanto di competenza, alla copertura



assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo.

A garanzia dei rischi connessi dalle attività scientifica, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all'Accordo ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 9 – Utilizzazione dei risultati

Nell'ambito del presente Accordo ciascuna parte si impegna a mettere a disposizione dell'altra le proprie conoscenze necessarie per la corretta esecuzione dei lavori.

Le parti concordano che la proprietà dei risultati e i relativi diritti di utilizzo inerenti attività svolte nell'ambito del presente Accordo saranno concordati in sede di stipula di futuri accordi, convenzioni attuative e/o contratti tra le parti.

In assenza di diverso e specifico accordo relativo alle singole attività scientifiche messe in atto, tutti i dati sperimentali acquisiti durante l'attività congiunta potranno essere oggetto di pubblicazioni scientifiche o divulgative o, ancora, di comunicazioni in congressi o convegni da ciascuna delle parti previa autorizzazione delle

Art. 10 – Definizione delle controversie

Le parti si impegnano a compiere ogni tentativo per una amichevole




risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e all'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Art. 11 – Pubblicità

Le Parti si impegnano a pubblicare il presente atto per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ove e per questo inserendo avviso di rinvio alla versione integrale nei propri siti.

Le parti si obbligano ad eleggere domicilio e/o ospitare le sedi operative, per quanto agli effetti del presente atto, nelle proprie sedi.

Accordo
Roma, li. 11. 3-2015

CNR

BES

Il Presidente

Il Presidente f.f.

Prof. Luigi Nicolais

Prof. Antonio Pisano

